



Bruxelles, 22.6.2023
COM(2023) 325 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE

INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2016/426¹ stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e le norme per la libera circolazione nell'Unione di tali apparecchi. L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento conferisce alla Commissione il potere, ai sensi dell'articolo 41, di adottare atti delegati relativi alle modifiche apportate al contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sulle condizioni, di cui all'allegato II, alle quali avviene la fornitura del gas sui loro territori per tener conto dei progressi tecnici riguardo alle condizioni di fornitura di gas.

BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/426. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 aprile 2018 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega dei poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

ESERCIZIO DELLA DELEGA

Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/426 la Commissione non ha fatto uso dei poteri delegati. Non sono stati ancora adottati atti delegati.

Le ragioni che hanno portato i colegislatori a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati sono tuttavia ancora valide e la Commissione potrebbe in futuro dover fare uso dei poteri ad essa delegati. Ad esempio, il regolamento impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione dei combustibili gassosi usati sul loro territorio, conformemente all'allegato II. A causa della rapida evoluzione del mercato del gas e dell'aumento dell'uso di combustibili gassosi da fonti alternative, compreso il gas rinnovabile, potrebbe essere necessario integrare i parametri e le altre informazioni di cui all'allegato II con requisiti supplementari. La Commissione potrebbe pertanto utilizzare i poteri delegati per modificare il contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sulle condizioni alle quali avviene la fornitura del gas sui loro territori.

CONCLUSIONE

Pur non avendo finora adottato alcun atto delegato, la Commissione ritiene che la delega di potere di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/426 dovrebbe essere tacitamente prorogata per un periodo di cinque anni, conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

¹ Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).